

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

<i>Verbale n. 10</i> <i>Data 9/7/2021</i>	Contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2021 del personale non dirigente del C.I.S.A. 31. Controllo sulla compatibilità dei costi e relativa certificazione degli oneri.
--	---

Il revisore dei conti del Consorzio intestato, nominato per il periodo che va dal 01.12.2019 al 30.11.2022 con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 18 in data 12 novembre 2019, al fine di rendere concreta la collaborazione con l'Assemblea dei Sindaci nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 239, comma 1, del T.U. del 18 agosto 2000, n. 267;

- vista l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2021 del personale non dirigente del C.I.S.A. 31, sottoscritta dalle delegazioni trattanti in data 6/07/2021;
- viste le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, redatte rispettivamente dal responsabile del servizio personale e dal responsabile del servizio finanziario, che corredano la suddetta ipotesi di contratto;
- visto l'art.8, comma 6, del C.C.N.L. 21 maggio 2018, che testualmente recita:

“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”.

- visto, inoltre, l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevede:

“1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione del trattamento accessorio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";

- visto lo statuto Consortile;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

ESAMINATI

attentamente gli atti suddetti;

VISTO

il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario definitivamente approvato.

CERTIFICA

che i costi della contrattazione decentrata di cui in premessa, ammontanti a complessivi € **51.826,41** per l'anno 2021:

☒ SONO COMPATIBILI CON I VINCOLI DI BILANCIO O QUELLI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI LEGGE;

☐ NON SONO COMPATIBILI CON I VINCOLI DI BILANCIO O QUELLI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI LEGGE, PER I SEGUENTI MOTIVI:

La presente certificazione viene tempestivamente trasmessa, per i provvedimenti di competenza:

- al Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
- alla delegazione trattante;
- al responsabile del servizio finanziario.

Letto, approvato e sottoscritto.

Carmagnola, 9 luglio 2021

Il Revisore dei Conti

Dott.ssa Patrizia CANTONE

